


COMUNE DI PANICALE

Provincia di Perugia

C.A.P. 06064
C.F. e P.I. 00449310549

Via Vannucci, 1 - Tel. 075-837951
Fax 075-837637
e-mail: comunicale@fbcc.it



STATUTO

INDICE GENERALE

Cenni Storici

TITOLO I

Principi Generali

- Art. 1 - Autonomia Statutaria
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e Gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Organi e loro attribuzioni

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Sessioni e Convocazioni
- Art. 10 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 11 - Commissioni
- Art. 12 - Consiglieri
- Art. 13 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
- Art. 14 - Gruppi Consiliari
- Art. 15 - Sindaco
- Art. 16 - Giunta Comunale
- Art. 17 - Composizione
- Art. 18 - Vicesindaco
- Art. 19 - Nomina
- Art. 20 - Funzionamento della Giunta
- Art. 21 - Competenze

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Partecipazione e decentramento

- Art. 22 - Partecipazione popolare

Capo II - Associazionismo e volontariato

- Art. 23 - Associazionismo
- Art. 24 - Contributi alle associazioni
- Art. 25 - Volontariato

Capo III - Modalità di partecipazione

- Art. 26 - Consultazioni
- Art. 27 - Petizioni
- Art. 28 - Proposte
- Art. 29 - Referendum
- Art. 30 - Accesso agli atti
- Art. 31 - Diritto di informazione
- Art. 32 - Istanze

Capo IV - Difensore Civico

- Art. 33 - Nomina
- Art. 34 - Decadenza
- Art. 35 - Funzioni
- Art. 36 - Facoltà e prerogative
- Art. 37 - Relazione annuale
- Art. 38 - Indennità di funzione

Capo V - Procedimento amministrativo

- Art. 39 - Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 40 - Regolamento per i procedimenti

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 41 - Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 42 - Servizi pubblici comunali
- Art. 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 44 - Aziende speciali
- Art. 45 - Istituzioni
- Art. 46 - Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 47 - Convenzioni
- Art. 48 - Consorzi
- Art. 49 - Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici

- Art. 50 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 52 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 53 - Diritti e Doveri dei dipendenti

Capo II - Personale direttivo

- Art. 54 - Direttore generale
- Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 56 - Collaborazioni esterne
- Art. 57 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III - Il Segretario Comunale

- Art. 58 - Segretario Comunale
- Art. 59 - Vicesegretario Comunale

Capo IV - Finanza e Contabilità

- Art. 60 - Ordinamento
- Art. 61 - Attività finanziaria del Comune
- Art. 62 - Bilancio comunale
- Art. 63 - Rendiconto della gestione
- Art. 64 - Revisore dei conti - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 65 - Tesoreria
- Art. 66 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 67 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 68 - Delega di funzioni alla Comunità Montana
- Art. 69 - Pareri obbligatori
- Art. 70 - Entrata in vigore

Cenni Storici

L'origine di Panicale è antichissima, abitata, si pensa, sin dal secondo millennio A.C.

Nuclei di popolazioni indoeuropee, poi Umbri, quindi Etruschi e romani si susseguirono nel corso dei secoli. Alcuni documenti attestano la presenza di un Castrum nell'anno 40 A.C., dove si rifugiarono i romani fuggiti da Perugia in seguito alla guerra fra Lucio Antonio e l'Imperatore Augusto.

Altra notizia certa risale all'anno 801, quando Carlo Magno investe "Aribertus principes baronie Borbonie", concedendogli dei feudi, tra i quali anche il castello di Panicale.

Durante il Medioevo le vicende del castello sono strettamente legate a quelle di Perugia, sia dal punto di vista economico che da quello militare. Panicale è infatti un prezioso riferimento per pane e carni, oltre ad essere un valido avamposto per le lotte di espansione del comune perugino. La struttura architettonica tipicamente medievale è ancora conservata dal borgo: pianta ellittica, centro molto piccolo, due porte poste ai due estremi (Porta Perugina e Porta Fiorentina), e tre piazze quali fulcro della vita economica, religiosa e politica del paese.

Primo esempio in Italia di libero comune (1037 indipendenza da Ugucione II duca di Bourbon), Panicale passerà alla storia per le sue gesta di valore e coraggio, dimostrate nei secoli.

Dal 1202 passa sotto la giurisdizione di Perugia, e dopo fasi alterne, nel 1276 Perugia si impossessa di Panicale, concedendo comunque statuti con larghi margini di autonomie. Per ordine dei Magistrati perugini, lo stesso anno vengono ricostruite le mura di cinta del castello, notevolmente danneggiate in seguito alle lotte fra Guelfi e Ghibellini (1271).

Di grande importanza è la prima compilazione di uno Statuto, che risale al 1316, redatto in latino dal notaio Pietro di Vannuccio Vannucci, ampliato e modificato nel 1356 e nel 1386. La traduzione in volgare del documento sarà curata dal notaio imperiale Ser Filippo di Bartolomeo nel 1484, per consentire una maggiore divulgazione.

Lo Statuto contiene norme relative all'ordine pubblico, alle attività agricole, agli aspetti religiosi e civili della vita quotidiana. Il comune di Panicale era suddiviso in tre sindacati, con i nomi di "Castello", "Tresa" e "Nestore", che prendevano parte alla vita politica con la presenza di un rappresentante per ogni famiglia. Questi eleggevano i Consiglieri ogni sei mesi.

Il Vicario rivestiva la carica di maggior rilievo, amministrava la giustizia nel palazzo comunale ed era affiancato da tre sindaci, esattori di tasse e dazi. Dallo Statuto emerge la mancanza di una reale gerarchia, e la presenza invece di un reciproco controllo ed interdipendenza, volti a garantire imparzialità ed onestà.

L'agricoltura, l'artigianato e il mercato del mercoledì restarono a lungo le principali attività economiche del paese.

Dal 1410 al 1424 è Braccio Fortebraccio a dominare il territorio di Perugia e Panicale. Inizia così la lunga serie di Signorie che assoggetteranno Panicale per molti anni.

Panicale conosce durante il periodo rinascimentale (fine 1400- prima metà del 1500) un forte sviluppo economico, accompagnato da una spiccata espansione urbanistica e un generale benessere, che permette la realizzazione di opere d'arte di grande valore, per mano di nomi celebri come Il Perugino.

Diversi Papi e personaggi illustri sosterranno a Panicale e rimarranno affascinati dal luogo e dalla calda ospitalità degli abitanti. Va citato a questo proposito il Pontefice Paolo III, che nel 1543, con diploma autografo definisce Panicale "Terra insigne".

L'ingresso ufficiale di Perugia e del suo territorio, Panicale incluso, nello Stato Pontificio avviene nel 1540. Si introducono in questo modo leggi, norme e regolamenti che rimpiazzeranno l'antico Statuto del 1316. Lo Stato Pontificio mantiene il controllo del territorio fino all'Unità d'Italia, fatta eccezione per gli anni dell'occupazione napoleonica.

Il XVII secolo pur caratterizzato da un lento declino, vede anche la gloria di una delle sette chiese di Panicale, quella di S. Michele Arcangelo, elevata a Collegiata nel 24 ottobre 1618 dal Vescovo di Città della Pieve Fabrizio Paolucci.

Difficili sono i primi decenni del XVIII secolo. La discesa delle truppe napoleoniche - l'11 e il 12 maggio 1798 il generale Miollis entra in Panicale e fa innalzare l'albero della Libertà in Piazza Saccallossi – segna il periodo di sospensione del potere ponteficio e della diffusione di nuove idee.

Con la Restaurazione (1814) Panicale diventa Governo, ovvero Comune più importante, retto da un Vice Governatore.

I territori di Missiano, Tavernelle, Mongiovino, Colle San Paolo e Montali vengono annessi a Panicale nel 1816.

Nel 1830 si raggiunge il massimo incremento demografico, infatti si contano a Panicale 1200 abitanti.

Il Plebiscito del 1860 per l'annessione al Regno d'Italia ha nel Comune di Panicale i seguenti risultati: su 670 iscritti (a Panicale) 625 per il sì; 0 per il no; 2 nulle; e 43 astenuti; Tavernelle e Mongiovino 360 iscritti, 355 per il sì; 4 per il no; 1 nulla.

Nel 1903 viene realizzato l'acquedotto e l'antica cisterna quattrocentesca, usata fino ad allora per attingere l'acqua, viene trasformata in fontana.

Il 28 maggio 1958 nasce l'Associazione Turistica Pro- Panicale, grazie ad alcuni panicalesi, tra i quali la "signora del tulle", Anita Belleschi Grifoni.

Dopo circa dieci anni di lavori di restauro e ristrutturazione, nel 1993 viene riaperto il Teatro comunale Cesare Caporali, che ritorna ad essere uno dei luoghi di incontro e di cultura più amati dai panicalesi e non solo.

Mentre Tavernelle, sorta nel XIII secolo come punto di sosta, acquista nel tempo spessore economico, Panicale, castello medioevale, rimane luogo

d'arte e di storia, dove il tempo sembra indugiare e scorrere lento, fra le antiche mura.

Sull'origine del nome "Panicale", diverse ipotesi ancora aperte: *Pan Kalon* (dove tutto è bello); *Pani calet* (luogo dove ardono are al dio Pan); *Panis collis* (colle sacro a Pan); *Panis callis* (strada di o sacra a Pan); e *Pan colis* (luogo dove si coltiva il panico). Quest'ultima ipotesi ben si sposa con lo stemma del Comune di Panicale, dove - accanto al Grifo di Perugia, che sottolinea l'alleanza storica fra i due comuni - troviamo una torre a simboleggiare il Castello, con ai lati due spighe di panico.

I volti dei personaggi illustri della storia di Panicale si possono ammirare nelle stanze del palazzo municipale, grazie alle 31 tele che compongono la Collezione Mariottini.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1

Autonomia Statuaria

1. Il Comune di Panicale è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Panicale nei rapporti con lo Stato, con la Regione dell'Umbria, con la Provincia di Perugia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art.2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla attività amministrativa.
3. Il Comune ispira sempre la propria azione ai principi della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai principi perseguiti dalle Nazioni Unite.
4. Il Comune, in sintonia con quanto previsto dalle politiche economiche nazionali e regionali, opera affinché l'imprenditoria industriale, agricola, del turismo, dell'artigianato, del commercio e tutte le attività economiche del territorio possano svilupparsi e prosperare, anche mediante la promozione e la realizzazione di servizi ed infrastrutture.
5. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni di paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione con lo Stato, la

Regione, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri enti pubblici operanti nel territorio.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione dell'Umbria e della Provincia di Perugia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune aderisce a consorzi tra enti, a società miste per la gestione di particolari servizi.
5. Nel quadro dei processi di sviluppo dell'autonomia degli Enti Locali e al fine di migliorare i servizi resi ai propri cittadini, il Comune di Panicale impronta tutte le sue politiche di programmazione, di gestione e di esercizio delle funzioni, ad una dimensione intercomunale, con i Comuni limitrofi, in particolare quelli del Trasimeno, che può anche comportare il superamento dei limiti comunali nell'organizzazione istituzionale .

Art.4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e località:
Casalini - Missiano - Macereto - Colle Calzolaro - Colle San Paolo - Montali - Mongiovino - Colgiordano - Gioveto - Tavernelle e Panicale, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per KM 78,84 e confina con i Comuni di Perugia - Piegaro - Paciano - Castiglion del Lago - Magione.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo Panicale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura, tramite gli uffici, l'affissione degli atti di cui al 1° comma.
4. Copie degli atti deliberativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta sono affisse ad una sezione speciale dell'Albo Pretorio presso la Delegazione Comunale di Tavernelle, a scopo esclusivamente informativo.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi di legge. Stemma costituito da uno scudo partito, sul quale figurano il Grifo di Perugia e una torre munita di tre torricelle merlate alla Guelfa, accompagnata da due piante di panico.
2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco o suo delegato e scortato dai Vigili Urbani.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. E' altresì vietato l'uso su liste di candidati per consultazioni elettorali.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Organi e loro attribuzione

Art.7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. Il Consiglio comunale elegge altresì un Vice Presidente del Consiglio comunale.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale e delle sue articolazioni si svolge secondo le modalità e le norme fissate dall'apposito Regolamento.
2. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
3. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni viene indetta secondo i tempi e le modalità previsti dalla Legge.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.
2. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni, nonché le modalità di organizzazione dei singoli gruppi.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 16
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo amministrativo di impulso e di gestione, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione

delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale: in particolare, la Giunta nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ai responsabili dei servizi.

Art. 17
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 6, di cui uno investito della carica di Vicesindaco e individuato tra i Consiglieri.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, fino ad un massimo di 3, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza politica, tecnica, amministrativa e professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 18
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 19
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità e secondo le norme dettate dalla Legge e in modo tale da favorire la presenza di entrambi i sessi.
2. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 21
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 22
Partecipazione popolare.

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Allo scopo di favorire la partecipazione attiva e consapevole dei propri cittadini alla vita comunitaria ed istituzionale il Comune può promuovere iniziative e organismi anche permanenti quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi e Consulte.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
4. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 23
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio qualora percepiscano, a qualunque titolo, sovvenzionamenti, contributi ed altri benefici di carattere economico, da parte del Comune.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 24
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 25
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 26
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, nonché promuovere procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 27
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

Art. 28
Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 può avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente a patto che siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

Art. 29
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali

e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) modalità di gestione dei servizi comunali;
 - e) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) provvedimenti inerenti il personale comunale, delle aziende speciali assunto in amministrazione diretta o con contratti a termine.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità; le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
 4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
 7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 30

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e di soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente indicate le motivazioni previste nel presente articolo.

Art. 31

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle vie e piazze del Comune.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e che, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati o notificati all'interessato.

Art. 32

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le procedure di inoltro e le modalità di risposta sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Capo IV

Difensore civico

Art. 33

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Perugia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 34

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale;
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 35

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte

offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno a settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 dell'ultima legge citata.

Art. 36

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che ritenga opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 37

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità della decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 38

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Capo V

Procedimento amministrativo

Art. 39

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 40

Regolamento per i Procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o ad impulso d'ufficio, sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 41

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 42

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla Legge.
2. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 44

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

Art. 45
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 46
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 47
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici e con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

Art. 49

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Uffici

Art. 50

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e di servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 52

Regolamento degli uffici e di servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, gli organi amministrativi e il Direttore generale se nominato.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale se nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo *le categorie e/o profili professionali* in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Essi sono altresì direttamente responsabili verso il Direttore generale se nominato e il proprio responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti computi e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il personale responsabile delle singole aree e di diversi servizi, svolge le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale se nominato e dagli organi collegiali.

Capo II

Personale direttivo

Art. 54

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore le funzioni dello stesso possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario comunale.

Art. 55

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 56

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma.

Art. 57

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.504/92.

Capo III

Il Segretario comunale

Art. 58

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, con dirette responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi del Comune.

Art. 59

Vicesegretario comunale

1. Un funzionario direttivo con mansioni di capo area, oltre alle attribuzioni specifiche proprie del posto ricoperto, è incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" e/o "ausiliarie" del Segretario comunale.
2. A detto funzionario, in relazione all'incarico conferito dalla Giunta, compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Capo IV

Finanza e contabilità

Art. 60

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 61

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità o integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.

Art. 62

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 63

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 64

Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e di servizi di cui all'art. 20 del D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 65

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria; i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 66

Controllo economico della gestione

1. I responsabili delle aree e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 67

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 68

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 69

Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 70

Entrata in vigore

1. Il presente statuto sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 11 ottobre 1991, n. 87 e 24 Gennaio 1992 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni. Dopo l'espletamento del controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

ART. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio Comunale può stabilire di attribuire a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, la Presidenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio comunale può eleggere altresì un Vice Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ARTICOLO COSI' MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2001.

ART. 29

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum anche abrogati in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materia:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

- d) modalità di gestione dei servizi comunali;
 - e) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) provvedimenti inerenti il personale comunale, delle aziende speciali assunto in amministrazione diretta o con contratti a termine.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. Salvo che non si tratti di referendum abrogativo, il cui esito rimane vincolante per il Consiglio Comunale per cinque anni qualunque sia la percentuale di voti favorevoli che lo approva, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
7. (Abrogato)

ARTICOLO COSI' MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2001

Capo IV
Difensore Civico

ART. 33
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Il difensore civico può essere inoltre istituito in forma di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con delibera di Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale;

ARTICOLO COSI' MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2001